



Al Ministro dell'università e della ricerca

PIANO STRAORDINARIO RECLUTAMENTO PERSONALE UNIVERSITARIO 2024

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante “*Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5*” e, in particolare, gli articoli 4, 5, 6 e 7 in cui si disciplinano gli indirizzi, le variabili e i parametri da considerare ai fini della programmazione del fabbisogno di personale e con riferimento alla sostenibilità della spesa per il personale e per l’indebitamento di ciascuna istituzione universitaria;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, avente ad oggetto *l'autonomia universitaria*;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 297, lett. a) che prevede che il fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di “*75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 destinati all'assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di personale tecnico-amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle università e quello degli studenti. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente lettera, sono*”



Al Ministro dell'università e della ricerca

volte a valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento”;

VISTO il decreto ministeriale 27 gennaio 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 65 del 18 marzo 2022) con il quale è istituita la Scuola superiore meridionale quale Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale ad ordinamento speciale, con specifico contributo a valere sul FFO, ai sensi all'articolo 1, comma 297, lettera d) , della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 27 gennaio 2022 prevede che “*alla Scuola (superiore meridionale) sono annualmente assegnate e trasferite, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali, le risorse di cui all'art. 1, comma 297, lettera d) , della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché gli ulteriori finanziamenti aventi vincolo di destinazione. A seguito dell'accreditamento della Scuola, la stessa potrà concorrere in condizioni di parità con le altre scuole superiori ad ordinamento speciale al fondo per l'edilizia e delle grandi attrezzature scientifiche, nonché alle altre quote del fondo per il finanziamento ordinario, ad eccezione della quota base*”;

CONSIDERATO che, in attuazione dell'articolo 1, comma 297, lett. a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si rendono disponibili le risorse per l'attivazione di una pluralità di piani di reclutamento del personale delle Istituzioni universitarie statali in relazione agli incrementi delle risorse stanziati dal 2022 al 2026;

CONSIDERATO che i contingenti assunzionali degli Atenei sono determinati utilizzando come unità di misura il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia, cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico;

VISTO il decreto ministeriale 6 maggio 2022, n. 445, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse destinate ai seguenti piani straordinari di reclutamento di cui al citato articolo 1, comma 297, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234:

piano straordinario	anno	Euro (milioni)
A	2022	75
	Dal 2023	300
B	Dal 2024	340
C	Dal 2025	50
D	Dal 2026	50
totale	Dal 2026	740

VISTO in particolare, l'articolo 3 del predetto decreto ministeriale 6 maggio 2022, n. 445, che:

- al comma 1 provvede alla assegnazione del contingente assunzionale espresso in termini di punti organico con gli importi attribuiti per il piano straordinario A, sulla base degli indicatori IRFS e IRAS 2 relativi alla VRQ 2015-2019, comunicati dall'ANVUR in data 28 marzo 2022, nonché dei dati del personale docente e tecnico amministrativo in servizio al 31/12/2021 e degli studenti iscritti nell'a.a. 2020/2021;



Al Ministro dell'università e della ricerca

- al comma 2 prevede che “con decreto del Ministro (...), si provvede all’aggiornamento del presente decreto con riferimento a ciascuno dei piani straordinari B, C e D”;

RITENUTO di dovere, pertanto, provvedere all’aggiornamento del suddetto decreto ministeriale 6 maggio 2022, n. 445, provvedendo alla assegnazione del contingente assunzionale per il piano straordinario B;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 339, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l’ANVUR “*svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della ricerca delle università (VQR)*” ed è pertanto necessario continuare a fare riferimento al medesimo indicatore IRFS relativo alla VQR 2015-2019;

VISTO il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, relativo alle linee generali d’indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2021-2023, e in particolare l’articolo 6, comma 3, in forza del quale l’indicatore sulle politiche di reclutamento “*è oggetto di aggiornamento annuale al fine di tenere conto dell’intensità di reclutamento negli Atenei negli anni successivi alla VQR 2015-2019*”;

VISTA la nota in data 12 maggio 2023 con la quale l’ANVUR ha proposto indicatori aggiornati relativi alla valutazione della qualità delle politiche di reclutamento;

RITENUTO, in relazione a quanto proposto dall’ANVUR, di adottare quale indicatore aggiornato delle politiche di reclutamento per l’anno 2023, l’indicatore IRAS2 po_2016-2020, indicatore quali-quantitativo dei prodotti di ricerca dei docenti che negli anni 2016-2020 sono stati reclutati dall’ateneo o incardinati in una fascia superiore. Detto indicatore è calcolato prendendo in considerazione:

Variabile qualitativa:

- a) per i soggetti che hanno partecipato alla VQR 2015-2019, la valutazione relativa ai prodotti dagli stessi conferiti;
- b) per i soggetti che non hanno partecipato alla VQR 2015-2019, la valutazione media riportata nella VQR 2015-2019 dai soggetti reclutati nell’Ateneo nel periodo di riferimento della VQR;

Variabile quantitativa: peso in termini di punti organico (po) dei soggetti reclutati nel periodo di riferimento 2016 - 2020

Nuovi ingressi nell’organico dell’Ateneo: PO = 1; PA = 0,7; RU A - RU B - RU TI = 0,5; Professori ex art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230 = 0,5

Passaggi di qualifica interni all’Ateneo: da PA a PO = 0,3; da RU B o RU TI a PA = 0,2; da RU B o RU TI a PO = 0,5;

CONSIDERATO che nelle banche dati ministeriali sono attualmente disponibili i dati del personale docente e del personale tecnico amministrativo al 31/12/2022, nonché degli studenti iscritti all’a.a. 2021/2022;

CONSIDERATO che, dalle rilevazioni ministeriali concernenti il costo del personale delle istituzioni universitarie statali, il valore del coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico è attualmente pari a circa euro 114.300;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l’articolo 14:



Al Ministro dell'università e della ricerca

- comma 6-decies, che modifica l'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, attraverso l'eliminazione della figura del ricercatore di tipo a) e la ridefinizione della figura del ricercatore a tempo determinato in tenure-track;
- 6-terdecies in forza del quale resta ferma la possibilità di indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTO l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concernente i vincoli sull'incremento della retribuzione accessoria del personale tecnico amministrativo;

VISTO l'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che dispone che il vincolo di contenimento della retribuzione accessoria previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 *“non opera con riferimento: ...b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23”*;

VISTA la nota del Ministero dell'università e della ricerca n. 4003 del 30 marzo 2023, concernente la retribuzione accessoria del personale tecnico amministrativo delle Università statali;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5033 del 20 aprile 2023, resa in riscontro alla citata nota del Ministero dell'università e della ricerca;

DECRETA

Articolo 1 (Assegnazione risorse)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 297, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (nel seguito “Legge”) e tenuto conto del decreto ministeriale 6 maggio 2022, n. 445, nella Tabella 1 allegata al presente decreto è riportata l'assegnazione del contingente assunzionale espresso in termini di punti organico con gli importi attribuiti per il piano straordinario B di cui al decreto ministeriale 6 maggio 2022, n. 445, per un importo complessivo pari a 340 milioni di euro a decorrere dal 2024.
2. L'assegnazione di cui al comma 1 del presente decreto ministeriale è effettuata sulla base dei criteri di riparto definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 6 maggio 2022, n. 445:
 - a) 3 punti organico sono attribuiti a tutte le Istituzioni;
 - b) I restanti punti organico sono attribuiti nel seguente modo:
 - i. il 50%, proporzionalmente all'indicatore della qualità della ricerca concernente la VQR 2015-2019;
 - ii. il 40%, proporzionalmente all'indicatore della qualità delle politiche di reclutamento IRAS 2 po_2016-2020 richiamato in premessa;
 - iii. il 10% in proporzione al numero di docenti (professori e ricercatori) e di unità di personale tecnico-amministrativo di ruolo, compresi i CEL, in servizio presso ciascuna Istituzione al 31/12/2022,



Al Ministro dell'università e della ricerca

ponderato con un coefficiente moltiplicativo proporzionale al rapporto studenti docenti. Sono a tal fine considerati gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale entro il primo anno fuori corso e gli studenti iscritti ai corsi di dottorato nell'a.a. 2021/2022.

rapporto studenti/docenti (X)	coeff. moltiplicativo
$X < 15$	1
$15 \leq X < 30$	1,5
$X \geq 30$	2

3. Il reclutamento del personale di cui al comma 1 avviene con le modalità e i termini indicati dal decreto ministeriale 6 maggio 2022, n. 445.
4. Con riferimento al reclutamento dei ricercatori, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14, commi 6-decies e 6-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, le Università possono reclutare con le risorse dei piani straordinari previsti dalla Legge e dal decreto ministeriale 6 maggio 2022, n. 445, sia ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 240/2010, sia i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lett. b), del testo previgente alla legge 240/2010, in entrambi i casi con valore del punto organico pari a 0,5, e utilizzando ulteriori 0,2 punti organico per l'eventuale chiamata a professore di seconda fascia.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel caso di assunzioni di personale tecnico amministrativo con i piani straordinari previsti dalla Legge e dal decreto ministeriale 6 maggio 2022, n. 445, che comportino un incremento del personale in servizio, le Università possono altresì riservare una quota dei punti organico e delle relative risorse attribuite per integrare la quota variabile dei Fondi per il salario accessorio del predetto personale, secondo le modalità concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini



Al Ministro dell'università e della ricerca

TABELLA 1 - ASSEGNAZIONE PUNTI ORGANICO E RISORSE PIANO B

ATENEIO	Quota fissa (lett. a)	Peso % VQR 15/19 (p=50%)	Peso % Politiche di reclutamento (p=40%) -	Peso % Riequilibrio rapporto personale univ. studenti (p=10%)	Peso % tot	Quota variabile (lett. b)	TOT	IMPORTO ATTRIBUIBILE A DECORRERE DAL 2024
a	b	c	d	e	$f=c \times 0,5 + d \times 0,4 + e \times 0,1$	$g=(tot\ h - tot\ b) \times f$	$h=b+g$	$i = h \times \text{€ } 114.300 (*)$
Roma La Sapienza	3	6,55%	5,83%	6,94%	6,30%	175	178	20.346.275
Bologna	3	5,78%	5,87%	5,90%	5,83%	162	165	18.860.313
Napoli Federico II	3	5,41%	6,06%	4,86%	5,62%	156	159	18.174.483
Padova	3	4,89%	5,05%	4,53%	4,92%	136,5	139,5	15.945.537
Milano	3	4,40%	5,47%	4,16%	4,81%	133	136	15.545.470
Torino	3	4,06%	4,32%	3,83%	4,14%	114,5	117,5	13.430.829
Firenze	3	3,45%	3,26%	3,12%	3,34%	92,5	95,5	10.916.120
Pisa	3	3,11%	3,39%	3,01%	3,21%	89	92	10.516.053
Milano Politecnico	3	2,97%	3,11%	2,61%	2,99%	83	86	9.830.224
Genova	3	2,32%	2,91%	2,41%	2,57%	71	74	8.458.564
Bari	3	2,47%	2,54%	2,77%	2,53%	70	73	8.344.260
Palermo	3	2,60%	2,20%	2,77%	2,46%	68	71	8.115.650
Catania	3	2,16%	1,93%	2,23%	2,08%	57,5	60,5	6.915.448
Torino Politecnico	3	1,98%	2,22%	1,84%	2,06%	57	60	6.858.296
Milano Bicocca	3	2,02%	2,14%	1,79%	2,05%	56,5	59,5	6.801.143
Roma Tor Vergata	3	2,42%	1,53%	2,14%	2,03%	56,5	59,5	6.801.143
Campania	3	1,72%	1,75%	2,22%	1,78%	49,5	52,5	6.001.009
Pavia	3	1,78%	1,70%	1,74%	1,75%	48,5	51,5	5.886.704
Roma Tre	3	1,58%	1,89%	1,61%	1,71%	47,5	50,5	5.772.399
Salerno	3	1,76%	1,65%	1,62%	1,70%	47	50	5.715.246
Cagliari	3	1,70%	1,68%	1,81%	1,70%	47	50	5.715.246
Messina	3	1,70%	1,45%	1,85%	1,61%	44,5	47,5	5.429.484
Verona	3	1,53%	1,66%	1,52%	1,58%	44	47	5.372.331
Parma	3	1,62%	1,47%	1,75%	1,58%	43,5	46,5	5.315.179
Trento	3	1,30%	1,88%	1,45%	1,55%	43	46	5.258.027
Perugia	3	1,84%	1,01%	1,85%	1,51%	42	45	5.143.722
Modena e Reggio Emilia	3	1,53%	1,34%	1,44%	1,45%	40	43	4.915.112
Ferrara	3	1,29%	1,40%	1,59%	1,36%	37,5	40,5	4.629.349
Siena	3	1,41%	1,15%	1,48%	1,32%	36,5	39,5	4.515.045
Venezia Cà Foscari	3	1,06%	1,54%	1,31%	1,28%	35,5	38,5	4.400.740
Calabria	3	1,36%	0,97%	1,37%	1,20%	33,5	36,5	4.172.130
Chieti e Pescara	3	1,19%	1,28%	1,05%	1,21%	33,5	36,5	4.172.130
Trieste	3	1,26%	1,08%	1,31%	1,19%	33	36	4.114.977
Politecnica delle Marche	3	1,05%	1,24%	1,09%	1,13%	31,5	34,5	3.943.520
Brescia	3	1,09%	1,12%	1,11%	1,10%	30,5	33,5	3.829.215
Udine	3	1,23%	0,76%	1,14%	1,03%	28,5	31,5	3.600.605
L'Aquila	3	0,96%	1,10%	1,01%	1,02%	28,5	31,5	3.600.605
Sassari	3	0,99%	0,83%	1,09%	0,94%	26	29	3.314.843
Salento	3	1,03%	0,75%	1,08%	0,92%	25,5	28,5	3.257.690
Piemonte Orientale	3	0,78%	0,78%	0,71%	0,77%	21,5	24,5	2.800.471
Bergamo	3	0,65%	0,76%	0,93%	0,72%	20	23	2.629.013
Insubria	3	0,68%	0,68%	0,71%	0,68%	19	22	2.514.708
Foggia	3	0,66%	0,64%	0,66%	0,65%	18	21	2.400.403
NAPOLI Parthenope	3	0,68%	0,58%	0,63%	0,63%	17,5	20,5	2.343.251
Bari Politecnico	3	0,52%	0,77%	0,58%	0,62%	17,5	20,5	2.343.251
Urbino Carlo Bo	3	0,56%	0,61%	0,94%	0,62%	17	20	2.286.099
Tuscia	3	0,55%	0,55%	0,59%	0,56%	15,5	18,5	2.114.641
Catanzaro	3	0,48%	0,59%	0,47%	0,53%	14,5	17,5	2.000.336
Molise	3	0,52%	0,48%	0,49%	0,50%	14	17	1.943.184
Napoli L'Orientale	3	0,37%	0,56%	0,58%	0,47%	13	16	1.828.879
Basilicata	3	0,57%	0,32%	0,36%	0,45%	12,5	15,5	1.771.726
Camerino	3	0,51%	0,35%	0,35%	0,43%	12	15	1.714.574
Macerata	3	0,47%	0,33%	0,54%	0,42%	11,5	14,5	1.657.421
Sant'Anna Pisa	3	0,36%	0,49%	0,24%	0,40%	11	14	1.600.269
Reggio Calabria	3	0,50%	0,27%	0,27%	0,39%	10,5	13,5	1.543.116
Cassino	3	0,45%	0,24%	0,50%	0,37%	10	13	1.485.964
Teramo	3	0,39%	0,32%	0,43%	0,37%	10	13	1.485.964
Venezia Iuav	3	0,27%	0,38%	0,41%	0,33%	9	12	1.371.659
Sannio	3	0,34%	0,26%	0,22%	0,30%	8	11	1.257.354
Normale Pisa	3	0,26%	0,29%	0,20%	0,27%	7,5	10,5	1.200.202
Sissa - TS	3	0,28%	0,24%	0,13%	0,25%	7	10	1.143.049
GSSI	3	0,08%	0,32%	0,05%	0,17%	5	8	914.439
Stranieri Siena	3	0,10%	0,15%	0,19%	0,13%	3,5	6,5	742.982
IMT Lucca	3	0,10%	0,18%	0,06%	0,13%	3,5	6,5	742.982



Al Ministro dell'università e della ricerca

TABELLA 1 - ASSEGNAZIONE PUNTI ORGANICO E RISORSE PIANO B

ATENEIO	Quota fissa (lett. a)	Peso % VQR 15/19 (p=50%)	Peso % Politiche di reclutamento (p=40%) -	Peso % Riequilibrio rapporto personale univ. studenti (p=10%)	Peso % tot	Quota variabile (lett. b)	TOT	IMPORTO ATTRIBUIBILE A DECORRERE DAL 2024
a	b	c	d	e	$f=c \times 0,5 + d \times 0,4 + e \times 0,1$	$g=(tot\ h- tot\ b) \times f$	$h=b+g$	$i = h \times \text{€ } 114.300 (*)$
Foro Italico	3	0,12%	0,08%	0,16%	0,11%	3	6	685.830
Stranieri Perugia	3	0,08%	0,10%	0,14%	0,10%	2,5	5,5	628.677
IUSS Pavia	3	0,07%	0,10%	0,04%	0,08%	2	5	571.525
Scuola Merid. di Napoli	3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	3	342.915
TOTALE	204	100%	100%	100%	100%	2770,5	2974,5	340.000.000

(*) i resti dell'importo totale disponibile vengono aggiunti a quanto attribuito ad ogni Istituzione in modo proporzionale al totale dei punti organico assegnati